



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 46 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 02 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 123/04 DELLA
CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALLA SIG.RA DE BIASE
CECILIA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A STIMA INDENNITA' DI
ESPROPRIO NEL P.I.P.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **05 maggio 2005** al **20 maggio 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con deliberazione n. 59 del 15.02.2002 la Giunta affidò all'Avv. Riccardo Buzzerio la difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari promosso dalla Sig.ra Cecilia De Biase per la determinazione dell'indennità come operata dall'Ente;

Con sentenza n. 123/04 la Corte di Appello di Bari ha determinato il valore dell'indennità come operata dal C.T.U., statuendo inoltre che nulla spetti alla Sig.ra De Biase a titolo di danno da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico, e non essendo stata fornita alcuna prova dell'eventuale maggior danno subito dalla proprietaria per effetto del ritardo nella percezione della sorte capitale riconosciuta;

Con deliberazione n. 186 del 06.05.2004 la Giunta prese atto della sentenza rinunciando al ricorso per Cassazione, e con determinazione dirigenziale n. 97 del 21.09.2004 furono liquidate in favore della Sig.ra De Biase Cecilia le spettanze dovute in esecuzione della sentenza stessa;

Con nota del 22.04.2004 prot. n. 18837 il nostro legale Avv. Riccardo Buzzerio ha comunicato di aver ricevuto in data 24.03.2005 ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui sopra promosso dalla Sig.ra De Biase, che censura detta sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe determinato l'indennità con valore di permuta nella zona P.I.P. del 15% anziché del 25% come sostenuto dal proprio C.T.P. e un calcolo derivato di circa la metà di quello sostenuto, e inoltre il giudice di primo grado non ha applicato la svalutazione monetaria che invece – a parere della ricorrente – andrebbe applicata;

Ciò premesso ;

Ritenuto che sia interesse dell'Ente resistere dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione al fine di impedire l'annullamento o la riforma di una sentenza così favorevole per l'Ente;

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'ente all'Avv. Salvatore Altamura da Molfetta, avendo preso atto che l'Avv. Buzzerio non è iscritto nell'Albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione e, quindi, è impossibilitato ad assumere tale rappresentanza;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di conferire all'Avv. Salvatore Altamura, con studio in Molfetta, alla Via S. Angelo n. 49, l'incarico di resistere, in rappresentanza dell'Ente, nel giudizio in appello promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Sig.ra De Biase Cecilia per l'annullamento e/o la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 123/04, meglio descritta in premessa.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
